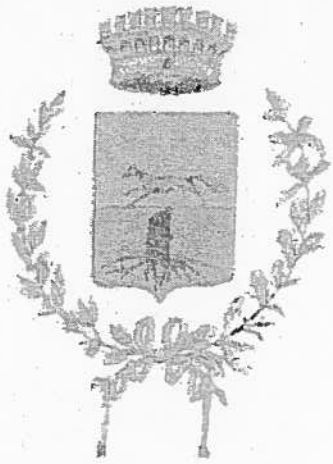


# COMUNE DI LEGNARO

SETTORE I- SERVIZI ALLA PERSONA

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

# PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DI COMPETENZA COMUNALE

## PREMESSA

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'erogazione di servizi sociali e per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Le competenze dell'ente locale nella promozione, organizzazione e gestione della rete degli interventi e dei servizi sociali comunali trovano diversi riferimenti normativi, costituzionali e di legislazione nazionale e regionale.

- **Riferimenti Legislativi**

- L.328 / 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali 2001 – 2003;
- D.Lgs. 109/1998;
- D.P.C.M. 305 / 1999;
- D.M. 306/1999;
- D.Lgs. 130/2000;
- DPCM 242 / 2001;
- D.P.C.M. del 18 maggio 2001;
- L. 241 / 1990.

## PARTE PRIMA
## CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Il presente regolamento è strumento di sperimentazione per la disciplina della valutazione economica meglio definita come I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), dei soggetti che richiedono prestazioni socio assistenziali agevolate erogate dal Comune.

Il presente Regolamento fa esplicito riferimento al D.Lgs. 109 del 31.03.1998, così come integrato dal D. Lgs. 130 del 31.03.2000, dai D.P.C.M. 7.05.1999, nr. 221 e 21.07 1999 n. 305, dai D.M. 15.07.1999 nr. 306 e 29.07.1999, al DPCM 4 aprile 2001 n. 242, al Dpcm 18 maggio 2001 e ad ogni successiva modifica ed integrazione alle predette norme.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

### Art. 1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, qualora previste, le seguenti prestazioni richieste dai cittadini residenti nel Comune di Legnaro:

- Contributi per anziani in struttura assistenziale protetta;
- Contributi economico assistenziali a vario titolo erogati;
- Soggiorni climatici per anziani – minori – adulti;
- Contributi per minori in affido;
- Contributi per inserimento portatori handicap psicofisici in strutture protette residenziali e semiresidenziali scolastico residenziali;
- Agevolazioni o riduzioni tariffarie per servizi scolastico educativi o altri servizi comunali;
- Prestazioni sociali – assistenziali – economiche – educative non destinate alla generalità dei soggetti ma erogate in particolari situazioni economiche.

### Art. 2) ITER PER L'ACCESSO

2.1 Il richiedente la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti, su modulo appositamente predisposto per i singoli servizi, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, approvata dal DPCM 18 maggio 2001, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell' Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

**2.2** Ai fini della fruizione dei servizi e dei benefici socio assistenziali previsti nella parte seconda "Assistenza Economica" del presente regolamento, il richiedente dovrà presentare, oltre a quanto sopra, una dichiarazione sostitutiva presentata secondo le modalità previste dal D. Lgs. 443 / 2000, indicante il possesso, o meno, degli eventuali ulteriori redditi esenti IRPEF, posseduti a qualsiasi titolo dai componenti del nucleo familiare di appartenenza.

## Art. 3) CRITERI DI CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

**3.1** Il calcolo dell'I.S.E.E. viene determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, così come determinato al successivo art. 6) del presente Regolamento, ai sensi del DPCM 04.04.2001, n. 242, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

**3.2** L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), così come definito al comma 3 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal D.Lgs.130/2000 e dai successivi regolamenti (D.P.C.M. 221/99 come modificato dal D.P.C.M. 242/2001).

**3.3** L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 3 del DPCM 04.04.2001 n. 242 e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 4 del DPCM 04.04.2001 n. 242.

| Nr. Componenti | Scala equivalenza |
|---|---|
| 1 componente | 1,00 |
| 2 componenti | 1,57 |
| 3 componenti | 2,04 |
| 4 componenti | 2,46 |
| 5 componenti | 2,85 |

I parametri sopraindicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 5.02.1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°. Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 221/ 99 come modificato dal D.P.C.M. 242 / 01.

## Art. 4) REDDITO ISEE

**Indicazione schematica**

Il Reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

1. Reddito

Si sommano il reddito complessivo lordo ed il reddito delle attività finanziarie di tutti componenti il nucleo familiare individuato alla data di presentazione della domanda. Si detrae l'affitto, risultante dal singolo contratto, fino ad un massimo di E 5.164,57 (£. 10.000.000.=) annuo.

2. Patrimonio

Si sommano il patrimonio mobiliare (depositi bancari, postali, BOT ecc, risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, detratta la franchigia di £. 30.000.000.= pari a E15.493,71) con il patrimonio immobiliare (detratta la franchigia di E 51.645,69 (£. 100.000.000.=) per la casa di abitazione ); si moltiplica il risultato per 0,20.

3. Situazione economica equivalente

Si sommano la situazione del patrimonio e la situazione del reddito e si divide il risultato per un coefficiente fissato dalla Legge secondo la scala di equivalenza indicata all' art. 3.

**4.1** Valutazione del reddito:

L'indicazione della Situazione Reddituale (ISR) si ottiene sommando per tutti membri del nucleo familiare di cui al successivo art. 6):

**4.1a)** il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del C.C. svolte, anche in forma associata, dai produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell' IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

**4.1b)** i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio di stato;

**4.1c)** i proventi derivanti da attività agricole, svolte in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

**4.1d)** il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato alla successiva Lett. B).

Dalla somma dei valori di cui ai punti 1), 2), 3), 4), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5164,57 ( L. 10.000.000.=). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione.

Valutazione del Patrimonio

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) dei membri del nucleo familiare dei cui all'art.6) si ottiene sommando:

**4.2a)** Patrimonio immobiliare. Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo dell'imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà si detrae, sino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51645,69 (L.100.000.000.=), ovvero, entro il limite indicato, il debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione medesima.
La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di cui alla precedente lett A);

**4.2b)** Il Patrimonio mobiliare, posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, è formato da:

**4.2c)** depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica,

**4.2d)** titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre precedente;

**4.2e)** azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre precedente;

**4.2f)** partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre precedente ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

**4.2g)** partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

**4.2h)** masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre precedente;

**4.2i)** altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alle lettere precedenti, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto al riscatto;

**4.2l)** imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 4.2g).

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare di ciascun membro della famiglia, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita a tutto il nucleo familiare pari a Euro 15493,71 (L.30.000.000.=).

## Art. 5) DEFINIZIONE DEL REDDITO CONSIDERATO

Ai fini dell'erogazione di prestazioni socio economico assistenziali la situazione reddituale, che dà diritto o meno alle prestazioni viene definita nel seguente modo:

- calcolo e definizione ISEE secondo normativa + somma dell'importo annuo dei redditi esenti IRPEF, a qualsiasi titolo posseduti alla data di presentazione della domanda, rapportati alla scala di equivalenza.

## Art .6) INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza individuato secondo i criteri di cui al DPCM 242/2001.

Secondo quanto previsto al comma 7 del citato art. 1 bis, ai fini della determinazione di una tariffa di contribuzione al servizio o alla erogazione di prestazioni socio assistenziali viene individuata una composizione diversa di nucleo familiare, così come di seguito specificato.

| Servizio | Nucleo familiare considerato |
|---|---|
| a) soggiorni climatici per anziani | Utente e coniuge non effettivamente e legalmente separato – |
| b) soggiorni per minori invalidi handicappati riconosciuti dalla AULSS | I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 223 / 89 |
| c) agevolazioni o riduzioni tariffarie per servizi scolastico educativi o altri servizi comunali e contributi economico assistenziali di competenza comunale a qualsiasi titolo erogati | I componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell' art. 4 del DPR 223/89 |

## Art.7) ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Per l'erogazione di contributi socio assistenziali di competenza comunale si considerano e vengono considerati:

- ai fini del calcolo del reddito posseduto, in aggiunta a quanto dichiarato con la dichiarazione di cui al DPCM 18 maggio 2001, i redditi derivanti da pensioni invalidità civile, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, contributi economico assistenziali previsti dalle normative regionali /statali;
- ai fini della valutazione complessiva la relazione della situazione socio familiare dei richiedenti, recante altresì i progetti di intervento finalizzati, predisposta dal servizio sociale comunale, anche in collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali.

Il PESO della valutazione della situazione socio familiare, comprovante il grave disagio psico-sociale-sanitario può essere predominante, per l'erogazione di servizi a carattere diverso da prestare, rispetto alla valutazione del reddito.

## Art. 8) MODALITA' ORGANIZZATIVE

Il Comune ai fini del presente Regolamento redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta compilazione delle domande.

Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire soluzioni organizzative, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF ecc.) per l'assistenza alla compilazione medesima.

## Art. 9) ATTESTAZIONE / VALIDITA' DELLA STESSA E DELLE VARIAZIONI

Il Comune, effettuata l'istruttoria delle domande presentate, anche a mezzo dei soggetti convenzionati, rilascia un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione sostitutiva e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'I.S.E.E. e trasmette i dati al sistema informativo dell' I.N.P.S.

L'attestazione I.S.E.E. rilasciata ha validità di un anno e può essere utilizzata da ogni componente il nucleo familiare.

Il cittadino ha facoltà, durante il periodo di validità dell'attestazione, di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.

La decorrenza degli effetti delle nuove dichiarazioni in relazione alle prestazioni da erogare viene disciplinata nei singoli Regolamenti comunali dei servizi.

Qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica ad altro Ente ed i dati siano disponibili presso la Banca dati dell'INPS, il Comune richiede all'Istituto l'indicatore della situazione economica equivalente e tutti i dati analitici necessari per l'istruttoria.

## Art. 10) SOGLIE I.S.E.E.

Le soglie I.S.E.E. per le quali sono concesse agevolazioni tariffarie, contributi economici, servizi socio assistenziali agevolati, nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi dalla Giunta Comunale.

## Art. 11) CONTROLLI

Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate modalità di controllo stabilite dalla Giunta Comunale.

Il Comune attiva allo scopo Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli e si avvale altresì delle eventuali segnalazioni trasmesse dall'INPS.

Ai fini di accelerare i tempi di funzioni di controllo il responsabile del Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

## - PARTE SECONDA
## INTERVENTI ECONOMICO ASSISTENZIALI

### Art. 12) DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento i cittadini residenti nel Comune di Legnaro, in possesso dei requisiti socio economici previsti dal presente regolamento.

### Art. 13) PROVVIDENZE DI CARATTERE ECONOMICO

Gli interventi assistenziali a carattere economico si articolano in:

a) Contributi economici a carattere continuativo e/o straordinario;

b) Interventi alternativi alle erogazioni economiche consistenti in:
- agevolazioni tariffarie o esenzioni dal pagamento delle quote di contribuzione per servizi comunali, fornitura di servizi, beni e prestazioni in situazioni di particolari bisogno, predisposti dal servizio sociale in base alle richieste del cittadino e alla previste modalità di valutazione;

d) contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici;

e) contributi economici per inserimento in attività lavorative;

f) integrazioni rette per anziani, portatori di handicap psicofisici e minori in strutture residenziali e semiresidenziali;

g) contributi per affidamento di minori;

e) ogni altra forma di intervento utile al superamento dello stato di bisogno o di difficoltà dell'utente in armonia con le normative n materia di politiche sociali.

## Art. 14) CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE

Per la determinazione di contributi economico assistenziali e agevolazioni tariffarie e altre prestazioni socio assistenziali si assumono i seguenti criteri:

A) **IL MINIMO VITALE** quale soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

- Per la determinazione del "Minimo Vitale" si considera la soglia economica corrispondente all'importo annuo del trattamento minimo di pensione I.N.P.S. per utenti di età superiore ai 65 anni, rivalutata di anno in anno

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale al minimo vitale è riconosciuto il massimo beneficio economico mensile/annuo applicabile, che può tradursi anche in esenzione, nella misura del 100%, da contribuzioni – tariffe per servizi o altre forme di prestazioni socio assistenziali tese al superamento del bisogno.

B) **LA SOGLIA DI DISAGIO** con la quale si intende la condizione economica al di sotto della quale un individuo può cominciare a trovarsi in condizioni di difficoltà, fino al raggiungimento del minimo vitale.

- Per la determinazione della soglia di disagio viene considerata la pensione minima per utenti di età superiore ai 65 anni, rapportata alla tredicesima mensilità.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale alla soglia di disagio vengono riconosciuti benefici economici, variabili a seconda della posizione economica, che si possono tradurre anche in riduzioni da contribuzioni – tariffe per servizi o altri tipi di intervento.

Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta Comunale approva la tabella ISEE del minimo vitale e della soglia di disagio per accedere alle prestazioni sociali agevolate.

## Art. 15) FORME DI INTERVENTO ECONOMICO

1.ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA - Consiste in un sussidio mensile da erogare a persone ultrasessantacinquenni o con invalidità superiore al 74% o con malattie gravi o documentate che non siano in possesso di un reddito mensile/annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale. L'importo verrà determinato per la durata prevista nella valutazione della situazione e/o del progetto individualizzato al reinserimento sociale ed è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi, ovvero quando il reddito di questi, individuato secondo quanto previsto dal presente regolamento, sia superiore alla fascia di reddito indicata nella soglia di disagio maggiorata del 50%.

Qualora detti parenti, seppure in condizioni di capacità economica si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale, valutata la situazione, potrà procedere all'erogazione della prestazione, fatta salva la possibilità di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

2.ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA – E' un intervento una tantum rivolto a persone o nuclei familiari che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

La richiesta dell'intervento deve essere adeguatamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedente. Il contributo non dovrà comunque essere superiore a Euro 1.549,37.= Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

3.INTERVENTI ALTERNATIVI ALLE EROGAZIONI ECONOMICHE – Ai soggetti che presentano una situazione di bisogno di natura socio – economico – sanitaria, possono essere erogate prestazioni alternative o integrative alle erogazioni di contributi economici, da attuarsi ad es., anche mediante il pagamento delle utenze domestiche, acquisto generi alimentari, di vestiario, materiale per il riscaldamento ecc.
Possono altresì essere concordate forme di anticipazione da parte dell'amministrazione Comunale di contributi e benefici economici spettanti ai sensi di normative vigenti, attribuiti dallo Stato o da altri enti pubblici ed in attesa della liquidazione. Tali anticipazioni verranno successivamente restituite dai beneficiari all'Amministrazione Comunale al momento dell'effettiva erogazione.

4.CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI CLIMATICI - Contributi erogati a minori, anziani, handicappati per la partecipazione a soggiorni organizzati dal Comune, dalla AULSS o da altri enti/associazioni riconosciute .
I contributi potranno essere erogati a soggetti appartenenti a nuclei familiari in possesso di redditi compresi sino alla soglia di disagio e potranno raggiungere l'importo del 100% della spesa del soggiorno per utenti con reddito pari o inferiore alla soglia del Minimo Vitale.

5.CONTRIBUTI ECONOMICI PER INSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO - Sono interventi a favore di soggetti/nuclei il cui progetto, allo scopo di coinvolgere il fruitore dell'intervento in modo attivo prevede e definisce, fra le altre, delle attività che l'interessato deve prestare nell'ambito di settori quali:
- custodia, vigilanza e manutenzione, apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, museo e simili) ecc.;
- salvaguardia e manutenzione verde pubblico;
- servizio d'aiuto a disabili ed anziani;
- servizio di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica ecc.).

Detti interventi vengono attivati sempre che la situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo le modalità previste dal presente regolamento siano pari o inferiori alla soglia di disagio.
Ad ogni utente interessato sarà erogato un importo massimo mensile compreso tra la soglia del Minimo Vitale e la soglia di disagio.
L'incarico per detta prestazione potrà essere prestato per un periodo variabile nell'arco dell'anno con un monte ore settimanale mensile da concordare. Detto inserimento potrà altresì essere realizzato con i diversi soggetti pubblici, non profit e/o privati presenti nel territorio.
Gli incarichi per le prestazioni suindicate non costituiscono un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell' art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della cittadinanza, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.
Per l'inserimento nelle attività suddette i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'amministrazione. L'Amministrazione per detto servizio provvederà a stipulare apposita assicurazione per infortuni e R.C.

6.INTEGRAZIONI RETTE PER ANZIANI, PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI E MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI - Qualora non fosse possibile attivare interventi assistenziali in grado di garantire la permanenza del soggetto nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare si farà ricorso al suo collocamento in struttura residenziale. Gli inserimenti per soggetti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti saranno effettuati in base alle procedure e con le modalità stabilite nel regolamento dell' U.O.D. (Unità operativa Distrettuale) della AULSS 14.
Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi e dei parenti tenuti agli alimenti a norma dell'art. 433 del C.C.
L'integrazione della retta da parte dell'Amministrazione Comunale ha luogo solo nel caso in cui l'interessato, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari non sia in grado di pagare interamente la retta. Prima di determinare l'intervento, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti prioritariamente coniuge, parenti ed affini in linea retta, successivamente ed eventualmente i parenti in linea collaterale.
L'Amministrazione Comunale interviene nel pagamento dell'integrazione della retta di ricovero qualora il reddito di questi sia inferiore al 50% della soglia del disagio calcolato secondo le procedure previste nel presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale provvederà in tal caso ad integrare la differenza fra gli importi disponibili e la retta di ricovero riservando all'interessato una quota mensile per le spese personali, da adeguarsi e quantificarsi in conformità a quanto previsto dalle Leggi Regionali in materia.

7.CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO DI MINORI - In conformità a quanto previsto dall'art. 80 L. 184/83 modificata dalla l. 149 del 28.03.2001 l'Amministrazione Comunale erogherà alla famiglia affidataria un contributo mensile, di norma di un importo pari alla pensione minima INPS, e comunque conformemente a quanto determinato dalle direttive regionali.
Per la determinazione del contributo in oggetto si prescinde dalla valutazione della situazione economica affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

8.LIMITE FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI - Gli interventi economici oggetto del presente regolamento sono comunque subordinati alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, potranno essere effettuate delle riduzioni per tutti, in percentuale.
Per ogni esercizio finanziario gli stanziamenti di bilancio costituiscono il limite massimo per l'erogazione di ogni forma di assistenza economica prevista dal presente regolamento.

## Art. 16) TEMPI E PROCEDURE PER LE EROGAZIONI DI BENEFICI E PRESTAZIONI ECONOMICHE

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata secondo quanto previsto all'art. 2 ) "Iter per l'accesso" della parte Prima del presente regolamento, su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda potrà altresì essere integrata di ogni documentazione giustificativa ritenuta utile e relativa alla finalità della prestazione.

Entro 30 giorni dalla data di acquisizione del calcolo ISEE l'Ufficio Servizi Sociali valuta ai fini istruttori l'ammissibilità della domanda, predispone la proposta di intervento e/o una relazione valutativa con l'indicazione di un eventuale progetto finalizzato di intervento.

L'istruttoria verrà comunicata alla Giunta Comunale prima dell'adozione del provvedimento finale mediante determinazione del Responsabile del Settore.

Ad esecutività dello stesso il responsabile del procedimento provvederà a comunicare agli interessati l'esito della domanda, sia favorevole che sfavorevole.

## Art. 17) AZIONE DI RIVALSA PER SUSSIDI INDEBITI

I cittadini che hanno fruito indebitamente di interventi dell'Amministrazione Comunale, poiché conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze di cui all'art. 496 del Codice Penale.

Vanno inoltre rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economiche al momento dell'erogazione dei contributi, dovessero successivamente entrare in possesso di adeguati mezzi economici.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli altri enti pubblici.

## Art. 18) PRIVACY

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive norme integrative e modificative.

## Art. 19) DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO

Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.

## INDICE

- Premessa e riferimenti legislativi

**PARTE PRIMA – CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)**

Art. 1 - Ambito di applicazione

**Art. 2** - Iter per l'accesso

**Art. 3** - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

**Art. 4** – Reddito ISEE

**Art. 5** – Definizione del reddito considerato

**Art. 6** – Individuazione del nucleo familiare

**Art. 7** – Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

**Art. 8** – Modalità' organizzative

**Art. 9** – Attestazione / Validità' della stessa e delle variazioni

**Art. 10** – Soglie I.S.E.E.

**Art. 11** – Controlli

**PARTE SECONDA – INTERVENTI ECONOMICO ASSISTENZIALI**

**Art. 12** – Destinatari

**Art. 13** – Provvidenze di carattere economico

**Art. 14** - Criteri di riferimento per la determinazione di prestazioni socio - economiche

**Art. 15** –Forme di intervento economico

1. Assistenza economica continuativa
2. Assistenza economica straordinaria
3. interventi alternativi alle erogazioni economiche
4. contributi per la partecipazione ai soggiorni climatici
5. contributi economici per inserimento sociale lavorativo
6. integrazione rette per anziani – portatori di handicap psicofisici e minori in strutture residenziali e semiresidenziali
7. contributo per affidamento minori
8. limite finanziario degli interventi

**Art. 16** – Tempi e procedure per le erogazioni di benefici e prestazioni economiche

**Art. 17** Azione di rivalsa per sussidi indebiti

**Art. 18** - Privacy

**Art. 19** – Disposizioni finali, transitorie e di rinvio.

**COMUNE DI LEGNARO**
**Provincia di Padova**

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 del 22-5-'07

**OGGETTO: "CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE – ANNO 2007".**

**L'anno duemilasette addì ventidue del mese di maggio alle ore 18,45** nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede il Sig. GIOVANNI BETTINI, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa NATALIA NIEDDU.
Alla trattazione degli argomenti sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

| | | |
|---|---|---|
| BETTINI Giovanni | Sindaco | P |
| DE SALVADOR Sandra | Vicesindaco | P |
| LICATA Cristina | Assessore | P |
| OREGIO CATELAN Ivano | Assessore | P |
| MASIERO Remigio | Assessore | P |
| PARPAGIOLA Davide | Assessore | P |
| PASQUALOTTO Cristina | Assessore | P |

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**
f.to Giovanni BETTINI

**IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to dott.ssa Natalia NIEDDU

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

n. 210 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio il

23-06-2007

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 07-06-2007

**Il Segretario Generale**
**f.to** dott.ssa Natalia NIEDDU

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL**

**02-06-2007**

**Il Segretario Generale**
**f.to** dott.ssa Natalia NIEDDU

Si certifica che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, comma 4, **è immediatamente eseguibile**

**OGGETTO: CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE. ANNO 2007.**

Il Presidente propone per l'approvazione il seguente testo di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 21/04/2005 esecutiva;

**VISTO** l'art. 14 del sopraccitato regolamento che stabilisce che entro il 31 Luglio di ogni anno la Giunta Comunale approvi la tabella ISEE del minimo vitale e della soglia di disagio per accedere alle prestazioni sociali agevolate;

**ACCERTATA** quindi la necessità di approvare la tabella minimo vitale e soglia di disagio anno 2007, allegata al presente atto;

**VISTO** il D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** lo statuto Comunale;

**PRESO ATTO**, altresì, dei pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000;

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

1 di approvare la tabella minimo vitale e soglia di disagio anno 2007 allegata al presente atto;

2 di disporre la comunicazione della presente al Responsabile del Servizio Assistenza per quanto di successiva competenza.

Con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D. Lgvo n. 267/2000

Allegato a)

**CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE. ANNO 2007.**

La soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere ai contributi di Minimo Vitale del presente regolamento viene individuata, pari a Euro 8000,00 annui, pari a Euro 666,67 mensili.

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sottodescritto:

- definire il **fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE** (indicatore della Situazione Economica) che si ottiene dalla soglia ISEE (Euro) moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- calcolare **l'importo massimo erogabile** ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il **valore ISE certificato dal soggetto richiedente**;
- **sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese di assistenza documentate.**

Il risultato delle operazioni è **l'importo effettivamente erogabile.**

Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12).

**Schema di riferimento per il calcolo – MINIMO VITALE**

<table>
<tr><td colspan="8">LIVELLO DI ISEE per l'accesso Euro</td></tr>
<tr><td colspan="8">Determinazione del contributo</td></tr>
<tr><td colspan="4">Calcolo del fabbisogno economico del nucleo</td><td colspan="4">Calcolo del contributo erogabile</td></tr>
<tr><td>Componenti il nucleo</td><td>Parametro nucleo</td><td>Minimo Vitale annuo in Euro</td><td>Minimo Viatale mensile in Euro</td><td>ISE certificazione dell'utente</td><td>Importo MASSIMO erogabile</td><td>Altre entrate nel nucleo</td><td>Importo effettivamente erogabile</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>8000,00</td><td>666,67</td><td rowspan="6">Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente</td><td rowspan="6">Differenza tra Minimo Vitale e ISE certificato</td><td rowspan="6">Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti</td><td rowspan="6">Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,57</td><td>12560,00</td><td>1046,67</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2,04</td><td>16320,00</td><td>1360,00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2,46</td><td>19680,00</td><td>1640,00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2,85</td><td>22800,00</td><td>1900,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ev. altro parametro</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">Parametro ISEE nucleo:<br>- per ogni ulteriore componente + 0,35<br>- per presenza handicap, invalidità pari o superiore al 66% + 0,5 per situazione<br>- assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2<br>- entrambi i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2</td></tr>
</table>

La soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere ai contributi di situazioni rientranti nella soglia di disagio previste dal presente regolamento viene individuata pari a Euro 10357,52 annui, pari a Euro 863,13 mensili.

Per quantificare l'importo del contributo è necessario procedere nel modo sottodescritto:

- definire il **fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE** (indicatore della Situazione Economica) che si ottiene dalla soglia ISEE (Euro ) moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- calcolare **l'importo massimo erogabile** ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il **valore ISE certificato dal soggetto richiedente;**
- **sottrarre le entrate percepite a qualsiasi titolo e non comprese nella certificazione ISEE da ciascuno dei componenti il nucleo al netto delle eventuali spese di assistenza documentate.**

Il risultato delle operazioni è **l'importo effettivamente erogabile.**

Gli importi annui vanno rapportati al mese (importo diviso 12).

**Schema di riferimento per il calcolo – SOGLIA DI DISAGIO**

<table>
<tr><td colspan="8">LIVELLO DI ISEE per l'accesso Euro</td></tr>
<tr><td colspan="8">Determinazione del contributo</td></tr>
<tr><td colspan="4">Calcolo del fabbisogno economico del nucleo</td><td colspan="4">Calcolo del contributo erogabile</td></tr>
<tr><td>Componenti il nucleo</td><td>Parametro nucleo</td><td>Soglia di disagio annua in Euro</td><td>Soglia di disagio mensile in Euro</td><td>ISE certificazione dell'utente</td><td>Importo MASSIMO erogabile</td><td>Altre entrate nel nucleo</td><td>Importo effettivamente erogabile</td></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>10357,52</td><td>863,13</td><td rowspan="6">Si riporta il valore della certificazione ISE dell'utente</td><td rowspan="6">Differenza tra Soglia di disagio e ISE certificato</td><td rowspan="6">Emolumenti e contributi non compresi nel certificato a qualsiasi titolo percepiti</td><td rowspan="6">Differenza tra importo massimo erogabile e altre entrate del nucleo</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,57</td><td>16261,31</td><td>1355,11</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2,04</td><td>21129,34</td><td>1760,78</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2,46</td><td>25479,50</td><td>2123,29</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2,85</td><td>29518,93</td><td>2459,91</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ev. altro parametro</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">Parametro ISEE nucleo:<br>- per ogni ulteriore componente + 0,35<br>- per presenza handicap, invalidità pari o superiore al 66% + 0,5 per situazione<br>- assenza di un genitore in presenza di figli minori + 0,2<br>- entrambi i coniugi lavoratori con figli minori + 0,2</td></tr>
</table>

Allegato b) alla delibera di giunta c. n. 67 del 22-05-2007

**CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**
ai sensi art. 49 del T.U. N.267/2000

---

**OGGETTO: CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO ECONOMICHE. ANNO 2007.**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, il seguente parere: FAVOREVOLE

**Si precisa che tale modifica comporterà necessariamente una richiesta di rimpinguamento del Capitolo 18780 e degli annessi Capitoli 18770 (Case di Riposo) 18777 (Contr.riscaldamento), in corso d'anno a causa del conseguente aumento degli aventi diritto.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
f.to Ragazzo dott. Andrea

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

x Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla regolarità contabile, il seguente parere: favorevole

☐ Parere contabile: contrario, per i seguenti motivi:

☐ Il presente atto non necessita di parere contabile

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Gianni Bozzolan

---